APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 9 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Al rimborso delle lettere di pegno, che in forza delle disposizioni contemplate all'articolo 4 saranno ammesse alla timbratura, si provvedera' da parte dell'Ente liquidatore come segue:

a) se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara' inferiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, tutte le lettere di pegno con timbratura semplice o con contrassegno speciale, saranno convertite e rimborsate alla scadenza in lire, ripartendo fra esse il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti, aumentato dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13 in quanto fossero a tale scopo disponibili, diminuito del prezzo da pagarsi all'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 6, e depurato di tutte le spese di liquidazione;

b) se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara' superiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, ma le lettere di pegno munite del contrassegno speciale di cui all'art. 4 nel loro valore nominale in corone austro-ungariche non raggiungano l'ammontare dei crediti ipotecari trasferiti, espresso in corone austro-ungariche, in questo caso le lettere di pegno munite del contrassegno speciale saranno convertite e rimborsate alla scadenza, in lire dall'Ente liquidatore, ripartendo fra esse una quota determinata come in appresso della somma in lire ricavata dalla realizzazione dei crediti ipotecari trasferiti, aumentata tale quota dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13, in quanto fossero a tale scopo disponibili, e depurata di tutte le spese di liquidazione.

Per determinare la quota di cui sopra si moltiplichera' il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti per il valore nominale in corone austro-ungariche dei titoli muniti del contrassegno speciale, e si dividera' questo prodotto per il

valore nominale, espresso in corone austro-ungariche, dei sopraddetti crediti ipotecari.

Le lettere di pegno timbrate, ma non munite del contrassegno speciale saranno convertite ed alla scadenza rimborsate in lire, ripartendo fra esse il valore in lire corrispondente alla somma pagata dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 7, aumentato della eccedenza fra la somma ricavata dalla realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti e quanto di questa somma fu impiegato per effettuare l'operazione specificata al comma precedente;

c) se il valore nominale della totalita' delle lettere di pegno ammesse alla timbratura, espresso in corone austro-ungariche, sara', superiore al valore nominale dei crediti ipotecari per capitale, espresso in corone austro-ungariche, trasferiti all'Ente liquidatore, ma le lettere di pegno munite del contrassegno speciale nel loro valore nominale in corone austro-ungariche siano pari o superino l'ammontare dei crediti ipotecari trasferiti, espresso in corone austro-ungariche, in questo caso le lettere di pegno munite di contrassegno saranno convertite e rimborsate alla scadenza in lire, ripartendo fra esse il valore globale netto di realizzazione in lire dei crediti ipotecari trasferiti, aumentato del valore in lire ricavate dalla somma da pagarsi dall'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato ai sensi dell'art. 7 per la differenza eventuale fra l'ammontare delle lettere di pegno munite di contrassegno speciale e l'ammontare dei crediti ipotecari sopraindicati, aumentato inoltre dell'importo ottenuto dalla realizzazione delle riserve di cui all'art. 13, in quanto fossero a tale scopo disponibili, e depurato di tutte le spese di liquidazione.

Le lettere di pegno timbrate, ma non munite del contrassegno speciale, rimarranno a carico dell'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato, che dovra' rimborsarle alla scadenza come fissato dall'art. 8.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it